



Sistema Tessera Sanitaria – Invio dei dati del secondo semestre 2023 entro il prossimo 31 gennaio 2024.

Il prossimo 31 gennaio 2024 è in scadenza l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie sostenute (e quindi pagate dal contribuente) nel secondo semestre dell'anno 2023.

Oggetto di invio sono quindi i dati delle fatture incassate dal professionista nel secondo semestre dell'anno 2023 (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023). Non si fa riferimento alla data di emissione delle fatture ma a quella di incasso.

Si ricorda che devono essere trasmessi al Sistema anche i dati delle fatture per le quali il paziente ha espresso oralmente l'opposizione all'invio. In tal caso, per legge, non deve essere comunicato il codice fiscale del paziente.

Il nuovo calendario per l'anno 2024

Negli ultimi anni è stato più volte proposto di trasformare l'adempimento da semestrale a mensile, prevedendo l'invio dei dati entro la fine del mese successivo a quello di incasso della fattura.

Nella realtà dei fatti, a seguito del susseguirsi di diverse proroghe, l'invio mensile dei dati non è mai entrato effettivamente in vigore.

Il “Decreto Adempimenti”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 dicembre 2023, ha definitivamente soppresso l'obbligo di invio mensile dei dati, mettendo a regime l'invio semestrale.

Le scadenze per l'anno 2024 saranno fissate da un prossimo decreto attuativo del MEF. Si presume tuttavia che rispecchino i termini già previsti per l'anno 2023, ossia:

- **30 settembre 2024** – termine di invio dei dati delle fatture incassate nel primo semestre dell'anno 2024 (*pagamento dal 01/01/2024 al 30/06/2024*);
- **31 gennaio 2025** – termine di invio dei dati delle fatture incassate nel secondo semestre dell'anno 2024 (*pagamento dal 01/07/2024 al 31/12/2024*).

Appena il Ministero dell'Economia e delle finanze approverà ufficialmente le date di invio per l'anno 2024, provvederemo a darne specifica comunicazione.

Bonus Psicologo

Un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvato alla fine dell'anno 2022, ha stabilito che i dati da inviare al Sistema TS devono essere comprensivi degli eventuali contributi riconosciuti dalla legge ai cittadini. Tra i contributi da indicare al Sistema TS vi è anche il Bonus Psicologo.

Al riguardo, il decreto ha previsto l'introduzione di uno specifico codice Tipo Spesa "AA – Altre spese" al fine di evidenziare separatamente i contributi ricevuti dai cittadini rispetto al corrispettivo pagato per la prestazione.

A livello operativo, quindi, il professionista dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria l'importo totale della fattura, comprensivo anche del bonus psicologo riconosciuto al paziente.

Essendo il bonus psicologo indetraibile per il paziente, in quanto finanziariamente non corrisposto al professionista, dovranno essere compilate due voci distinte:

1. la prima voce comprende l'importo pagato direttamente dal paziente, che dovrà essere codificato con il codice "*SP – Prestazione sanitaria*" (e che risulterà fiscalmente detraibile per il paziente);
2. la seconda voce comprende l'importo del Bonus Psicologo non corrisposto dal paziente, che dovrà essere codificato con il codice "*AA – Altre spese*" (e che risulterà fiscalmente non detraibile per il paziente).

Per tutti i professionisti che utilizzano il gestionale Psicogest per la predisposizione delle fatture, è prevista una specifica funzione (da acquistare separatamente) che permette la corretta gestione degli invii al Sistema TS delle fatture contenenti il Bonus Psicologo.

Sanzioni

La sanzione per ogni singolo documento con trasmissione omessa, tardiva o errata è pari a 100 Euro, con un massimale di 50.000 Euro.

La sanzione è ridotta ad 1/3 con un massimale di 20.000 Euro se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.

L'errata trasmissione non viene sanzionata nel caso in cui l'errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza (o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Con la risoluzione N. 22/E dello scorso 23 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'importante precisazione in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni relative all'invio dei dati al Sistema TS.

Il chiarimento verte sulle modalità applicative della sanzione di 100 Euro "**per ogni comunicazione errata o tardiva**".

Il dubbio era relativo all'esatta definizione del termine "comunicazione", ovvero se tale locuzione dovesse riferirsi ad ogni singola fattura, a ciascun file cumulativo di più fatture o, ancora, alle spese relative ad ogni codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha preso posizione su tale problematica con un'interpretazione che non è assolutamente favorevole ai contribuenti.

Secondo l'Agenzia, infatti, la sanzione non può essere legata al singolo file contenente i dati di più fatture, ma deve essere proporzionata al numero di fatture i cui dati sono contenuti nel file.

In sostanza, **se l'invio tardivo riguarda un unico file contenente i dati di 10 fatture, la sanzione applicata non sarà pari a 100 Euro (sanzione per un singolo file inviato tardivamente) ma sarà pari a 1.000 Euro, ossia la sanzione commisurata al numero delle fatture i cui dati erano contenuti all'interno del file.**

Utilizzo dell'applicativo presente sul portale Sistema TS

Ai fini dell'invio dei dati attraverso l'applicativo presente direttamente sul portale del Sistema TS, si precisano qui di seguito le modalità di compilazione di alcune voci:

1. *Tipo documento*: Occorre indicare "Fattura";
2. *Dispositivo*: occorre indicare genericamente "1";
3. *Opposizione*: occorre flaggare la voce in caso di opposizione all'invio dei dati da parte del paziente. In tal caso, il sistema non richiederà il codice fiscale del paziente.
4. *Tipo spesa*: "SP – Prestazioni sanitarie"
5. *Natura Iva*:
 - a. qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime forfettario, occorre indicare **"N.2.2 – Non soggette – altri casi"**;
 - b. qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime ordinario, emettendo fatture in esenzione da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 933/72, occorre indicare **"N.4 – esenti"**.

Con riferimento alla fattura con imposta di bollo, nella fase di trasmissione al Sistema TS occorre inviare anche il dato relativo all'imposta di bollo pagata dal paziente insieme all'intera prestazione, indicando tale informazione in una riga distinta rispetto al valore della prestazione ed attribuendo il codice natura N1 (qualora il professionista sia in regime ordinario), oppure alternativamente N2.2 (qualora il professionista sia in regime forfettario). Ricordiamo infatti che a seguito della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'interpello N. 428 dello scorso 12 agosto 2022, è stato chiarito che il valore della marca da bollo addebitata al paziente costituisce reddito professionale. Per tale motivo, la natura Iva attribuita alla marca da bollo corrisponde alla natura Iva attribuita alla prestazione.

